



PARERE MOTIVATO
n. 143 del 24 giugno 2014

OGGETTO: Piano degli Interventi - seconda fase
Comune di Zevio (VR)
Verifica di Assoggettabilità

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Zevio con nota prot. n. 973 del 20/01/2014 acquisita al protocollo regionale al n. 27112 del 21/01/2014:
- Rapporto Ambientale Preliminare;
 - Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - Delibera del Consiglio Comunale di adozione del Piano n. 96 del 12/12/2013
 - Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
 - Dichiarazione del Responsabile del procedimento Comunale attestante che il termine per la presentazione delle osservazioni scade il 22/02/2014 e che si provvederà all'invio delle osservazioni e relative controdeduzioni aventi incidenza sulle valutazioni ambientali;
 - Schede Norma Accordi di Pianificazione;
 - Carta Territorio Comunale Sistema Insediativo, Tutele e Vicoli.



CONSIDERATO che:

con nota prot n. 32474 del 24/01/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Provincia di Verona
- Comune di Caldiero
- Comune di Belfiore
- Comune di Oppeano
- Comune di San Giovanni Lupatoto
- Comune di San Martino Buon Albergo
- Comune di Palù
- Comune di Ronco all'Adige
- Genio Civile di Verona
- Autorità di Bacino del Fiume Adige
- Istituto Regionale Ville Venete
- Aulss 21
- Arpav Dipartimento di Verona
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Il Dirigente dell' Ufficio Edilizia Comunale con mail del 10.04.2014 ha presentato richiesta di sospensione dell'iter procedurale al fine di approvare in Giunta Comunale le controdeduzioni alle 10 osservazioni pervenute.

Il Comune di Zevio con nota prot. n. 10565 del 17.06.2014 acquisita al prot. regionale n. 262042 del 18.06.2014 ha fatto pervenire richiesta implicita di riattivazione della procedura di verifica di assoggettabilità e la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale Preliminare integrato;
- Tavola sistema insediativo;
- Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale;
- Tavola osservazioni;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 28.04.2014 – Piano degli Interventi - seconda fase, presa d'atto osservazioni pervenute dei pareri degli enti competenti in materia ambientale delle controdeduzioni e del parere del valutatore ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Parere ARPAV di Verona prot n. 15160.2014 del 11.02.2014;
- Parere Consorzio di Bonifica Veronese prot n. 1949 del 03.02.2014;
- Parere Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto prot n.3522 del 25.02.2014;
- Parere Consorzio di Bonifica Veronese prot n. 20798 del 18.12.2013;
- Parere Autorità di Bacino del Fiume Adige prot n. 381 del 21.02.2014;
- Valutazione di Compatibilità Idraulica Direzione Difesa del Suolo prot. n. 99356 del 06/03/2014;
- Parere di compatibilità Idraulica prot. n. 2826 del 25.02.2014 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Valutazione di Incidenza Ambientale.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale:



- prot n. 978 del 29.01.2014 del Comune di Ronco all'Adige acquisito al prot regionale n. 45572 del 03.02.2014;
- prot n. 1949 del 03.02.2014 del Consorzio di Bonifica Veronese acquisito al prot regionale n. 53602 del 06.02.2014;
- pec prot n. 15160/2014 del 11.02.2014 del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona acquisita al prot regionale n. 63007 del 12.02.2014;
- prot n. 0000381 del 21.02.2014 dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige acquisito al prot regionale n. 79259 del 24.02.2014;
- prot n. 0003522 del 25.02.2014 del Ministero Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto acquisito al prot. regionale 96928 del 05.03.2014;
- prot n. 0004010 del 05.03.2014 del Ministero Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con nota acquisita al prot. 98116 del 05.03.2014 e n. 104871 del 11.03.2014;
- prot n. 3522 del 25.02.2014 del Ministero Beni Culturali e Paesaggistici - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto acquisito al prot. 104861 del 11.03.2014.

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 10565 del 17.06.2014 il Comune ha trasmesso copia delle osservazioni pervenute, complete della controdeduzione e del parere del valutatore, come da allegato alla DGC n. 69 del 28.04.2014.
- si tratta di osservazioni di carattere puntuale, di precisazioni o correzioni di errori cartografici, delle quali si prende atto ritenendo che non possano produrre effetti significativi sull'ambiente.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dal Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato contiene le informazioni di cui all'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 con le precisazioni di seguito riportate.
- il Piano degli interventi trasmesso dal Comune con nota prot. n. 973 del 20.01.2014, come integrato in sede istruttoria, individua 24 interventi puntuali sul territorio di varia tipologia e 11 Accordi di Pianificazione ex art. 6 LR 11/04, in attuazione dei Programmi Complessi.
- Sono rinviate ad un successivo piano degli Interventi le richieste oggetto di accordo di pianificazione produttivo (D2) e le richieste di crediti edilizi (E2).
- Con successiva nota prot. n. 10565 del 17.06.2014 il Comune ha fornito alcune integrazioni alla documentazione già presentata, tra le quali:
 - integrazioni alle Norme Tecniche Operative del P.I.;
 - elaborato 1.1 "Territorio Comunale – Sistema Insediativo, Tutele e Vincoli" agg. giugno 2014 – adeguamento alle osservazioni accolte al PI;
 - Rapporto Ambientale Aggiornato.

In particolare l'elaborato grafico 1.1 è stato aggiornato con l'individuazione dei seguenti vincoli/tutele:

- ambiti interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale;
- contesti figurativi dei complessi monumentali;
- coni visuali;
- aree a rischio di rinvenimento archeologico.

È stata conseguentemente proposta l'integrazione delle Norme Tecniche Operative del PI con i seguenti articoli:



- art. 6.20 – Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale;
 - art. 6.21 – Contesti figurativi dei complessi monumentali e delle ville venete;
 - art. 6.22 – Coni visuali;
 - art. 6.23 – Aree a rischio di rinvenimento archeologico,
- nonché con l'art. 7.6 – Indirizzi e criteri per la sostenibilità in edilizia.

Si evidenzia, tuttavia, che il contesto figurativo nell'ATO 1 individuato sull'elaborato 1.1 del PI "Sistema Insediativo, Tutele e Vincoli – adeguamento alle osservazioni accolte al PI – giugno 2014" risulta differente dal contesto figurativo individuato sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" del PAT. Si ritiene pertanto, che prima dell'approvazione debba essere verificata la coerenza del contesto figurativo sopra citato con quanto rappresentato sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" del PAT.

- Il Rapporto Ambientale Preliminare, come integrato in sede istruttoria, approfondisce la verifica di coerenza del PI con la pianificazione sovraordinata e in particolare con:

- Piano d'Area del Quadrante Europa (PAQE) adottato DGR 3432 del 29.07.1996 e approvato in via definitiva con DGR n. 69 del 20.10.1999 e successive varianti;
- Piano d'Area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi (PAVGV) adottato con DGR 1131 del 23.03.2010.
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato con DGR 372 del 17.02.2009;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato con DGP n. 18 del 18 aprile 2009;
- Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino del fiume Adige (PAI) approvato con DPCM del 27.04.2006;
- Progetto di 2^a Variante al Piano Stralcio per la tutela dal Rischio Idrogeologico del Bacino del fiume Adige adottato dal Comitato Istituzionale il 09.11.2012;
- Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali adottato dai Comitati Istituzionali il 24.02.2010.

L'analisi della coerenza esterna è inoltre stata estesa alla pianificazione urbanistica dei comuni limitrofi e in particolare:

- PAT del Comune di San Giovanni Lupatoto;
- PAT del Comune di San Martino Buon Albergo
- PAT del Comune di Ronco All'Adige;
- PATI dei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli e Lavagno.

Atteso, tuttavia, che il PTCP di Verona è stato adottato con DCP n. 52 del 27 giugno 2013, si ritiene che prima dell'approvazione debba essere verificata la coerenza del PI con tale Piano, come controdedotto con DCP n. 13 del 13.03.2014.

- Per quanto riguarda l'ampliamento dell'area a edificazione diffusa in località Roversola (schede norma 13-11, 13-17), si evidenzia che il Piano degli Interventi ha individuato due distinte schede urbanistiche corrispondenti alle diverse proprietà dei terreni interessati.

- *Scheda norma 13-11*

Il Piano degli Interventi prevede l'ampliamento della zona *ES – Agricola con edificazione diffusa* per 2.000 mq (limite massimo del 10% ammesso dal PAT) con la possibilità di realizzare un nuovo edificio residenziale di 500mc per lotto nell'ambito individuato dalla scheda.

- *Scheda norma 13-17*

Il piano prevede una zona di 6.000 mq per impianti sportivi – zona F3B.

Sul punto, attese le criticità evidenziate relative all'impermeabilizzazione del suolo e diminuzione della superficie agricola, nonché l'obiettivo di limitare il consumo di



suolo naturale/seminaturale, si ritiene che il limite massimo del 10% consentito in ampliamento debba essere calcolato sull'intero ambito al quale le due schede urbanistiche si riferiscono. Il volume concesso per le nuove costruzioni sarà determinato in coerenza con quanto previsto dall'art. 5.20 comma 8 delle NTO per la zona ES, ovvero sui singoli mappali ineditati per un volume massimo di mc. 500.

- Per quanto riguarda la scheda 13-22 il PI prevede l'ampliamento del fabbricato esistente per realizzare uffici e laboratori privati a servizio della discarica esistente con una superficie lorda di pavimento di 1.000mq e due piani fuori terra. Per tali interventi si ritiene opportuno che prima dell'approvazione sia verificata la coerenza con le prescrizioni contenute nell'art. 2.1.6 del PAT relativamente agli interventi consentiti nella fascia di rispetto.
- Il Rapporto Ambientale Preliminare è stato inoltre aggiornato con lo stralcio dell'accordo di pianificazione n. 9 (ditta Anselmi) a seguito dell'avvenuto recesso della ditta, come indicato dalla DCC n. 96 del 12.12.2013.

Il Rapporto Ambientale Preliminare, come integrato in sede istruttoria, riporta pertanto 11 Schede Norma degli Accordi di Pianificazione sottoscritti. Ciascuna scheda riporta l'identificazione catastale dell'ambito dell'accordo, lo schema planimetrico e la principale viabilità come elementi di riferimento per la redazione dei successivi PUA; inoltre sono riportati i parametri urbanistici vincolanti di riferimento e le mitigazioni idrauliche ed ambientali da attuare in fase esecutiva.

Si tratta, in particolare, dell'attuazione di comparti residenziali all'interno degli ambiti già individuati dal PAT quali "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" o, comunque, all'interno dei "limiti fisici alla nuova edificazione" ad eccezione dell'ambito oggetto di Accordo di Pianificazione AP-03 a completamento del consolidato residenziale esistente lungo via Galletto a sud del capoluogo, che risulta difforme da quanto rappresentato sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" del PAT.

Si ritiene pertanto che prima dell'approvazione debba essere verificata la coerenza dell'Accordo di Pianificazione AP-03 con il PAT approvato.

Gli ambiti AP02, AP04, AP05 e AP11 rappresentano un'attuazione parziale dei "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" individuati dal PAT e per i quali la Commissione VAS aveva prescritto con il citato parere n. 58 del 13.10.2011 la verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Atteso inoltre che l'individuazione dei suddetti ambiti oggetto di accordo di pianificazione risulta impostata sui perimetri delle proprietà e che non emerge quale sia il disegno complessivo futuro degli ambiti individuati dal PAT, né una valutazione esaustiva degli effetti cumulativi, anche in relazione alla previsione delle trasformazioni future che possono essere ragionevolmente previste per dare compimento al disegno urbano complessivo e alle infrastrutture pubbliche, si ritiene che gli stessi debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e che in quella sede debbano essere approfonditi le questioni sopra evidenziate.

- Per quanto riguarda gli ambiti AP06, AP07 e AP10, considerata la loro estensione e gli interventi previsti, si ritiene che la valutazione debba essere approfondita in fase attuativa, in quanto, non risultano valutati in maniera compiuta gli effetti derivanti dalla loro attuazione. Si ritiene pertanto che tali ambiti debbano essere sottoposti, per le parti non valutate dal PI, a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
- Si evidenzia inoltre che le linee preferenziali di sviluppo individuate sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" come approvata in sede di conferenza di servizi risultano differenti da quelle valutate in sede istruttoria del PAT, anche a seguito



della proposta di accoglimento di alcune osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali (vedi elaborato 4 "Carta della trasformabilità – Individuazione delle osservazioni" agosto 2011 trasmesso con nota n. 20759 del 30.09.2011).

Sul punto va detto che il valutatore aveva ritenuto coerente con la valutazione la richiesta di ampliamento parziale della zona produttiva storica a ridosso della Ronchesana sul lato nord e sul lato est a condizione che fossero stralciate "le frecce produttive comprese tra il tracciato della vecchia Ronchesana a nord e di quello nuovo a sud a favore di una zona di mitigazione tra comparto industriale e residenziale di Santa Maria", ritenendo che l'accoglimento dell'osservazione con l'inserimento di nuove previsioni di tipo produttivo, già ampiamente soddisfatte, dovesse portare alla revisione delle espansioni industriali sul restante territorio comunale. Si ritiene pertanto che debbano essere forniti opportuni chiarimenti nel merito.

- Con nota prot. n. 10565 del 17.06.2014 il Comune ha trasmesso copia delle osservazioni pervenute, complete della controdeduzione e del parere del valutatore, come da allegato alla DGC n. 69 del 28.04.2014.
- Trattandosi di osservazioni di carattere puntuali, di precisazioni o correzioni di errori cartografici, per le quali si ritiene non possano esservi effetti significativi sull'ambiente, si propone una presa d'atto delle osservazioni e del parere del valutatore.
- Tutto ciò considerato la Sezione Coordinamento, esaminati gli atti, ritiene che il Piano degli Interventi - seconda fase - del Comune di Zevio non vada sottoposto a procedura VAS, ferme restando le prescrizioni poste con il parere n. 58 del 13.10.2011 sul Rapporto Ambientale del PAT, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni dei seguito riportate.

VISTA la relazione istruttoria tecnica svolta per la Valutazione d'Incidenza in ordine alla documentazione trasmessa con nota n. 10565 del 17.06.2014 ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa con nota n. 973 del 20.01.2014, dalla quale emerge che il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni,

- esaminato lo studio per la valutazione d'incidenza trasmesso dal Comune di Zevio con nota n. 10565 del 17.06.2014 ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa con nota n. 973 del 20.01.2014;
- preso atto che il territorio comunale di Zevio è interessato dalla presenza di due siti della rete Natura 2000: SIC ZPS IT3210019 Sguazzo di Rivalunga, SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine;
- ritenuto che il piano debba richiamare i contenuti del D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 in relazione alle Zone di Protezione Speciale;
- preso atto che nello studio esaminato non sono state analizzate le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alla fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B (all'esterno dei siti), §3 dell'allegato A alla DGR 3173/2006;
- preso atto che, nello studio esaminato, gli effetti del Piano sono valutati come non significativi;
- considerato che il Piano è tenuto a rispettare il "Principio di precauzione",

segnala che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento delle prescrizioni di seguito riportate.



LA COMMISSIONE REGIONALE VAS RILEVA LE SEGUENTI INCOERENZE RELATIVE AL PIANO IN ESAME E ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

- Le linee preferenziali di sviluppo produttivo individuate sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità", come approvata in sede di conferenza di servizi, non risultano coerenti con l'elaborato 4 "Carta della trasformabilità – Individuazione delle osservazioni" agosto 2011 trasmesso con nota n. 20759 del 30.09.2011", sulla base del quale la Commissione VAS ha espresso il parere n. 58 del 13.10.2011 sul Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Zevio. Si precisa che la richiesta di ampliamento parziale della zona produttiva storica a ridosso della Ronchesana sul lato nord e sul lato est era stata considerata sostenibile a condizione che fossero stralciate "le frecce produttive comprese tra il tracciato della vecchia Ronchesana a nord e di quello nuovo a sud a favore di una zona di mitigazione tra comparto industriale e residenziale di Santa Maria".
- L'accordo di pianificazione AP-03 a completamento del consolidato residenziale esistente lungo via Galletto a sud del capoluogo, risulta difforme da quanto rappresentato sull'elaborato 4 "Carta della Trasformabilità" del PAT.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME, PER LE PARTI COERENTI, IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

il Piano degli Interventi - seconda fase - del Comune di Zevio in quanto, con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate, nonché con opportuni approfondimenti in sede di attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi, ritiene che possano essere esclusi potenziali effetti significativi sull'ambiente, ferme restando le prescrizioni poste con il parere n. 58 del 13.10.2011 sul Rapporto Ambientale del PAT e fermo restando che la valutazione compiuta prende in esame solo le previsioni del PI coerenti con il PAT approvato rinviando al Comune l'adozione dei provvedimenti di correzione/modifica delle parti di PI non coerenti con il PAT approvato, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche Operative dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le integrazioni trasmesse con nota prot. n. 10565 del 17.06.2014;
- 1.2. i commi 2 e 3 dell'art. 7.3 – "Misure di mitigazione e compensazione" vanno modificati come segue:
 - "2. *Impianto di barriere arboree : le fasce piantumate di mitigazione definite nelle schede norma saranno composte da specie autoctone, ecologicamente coerenti con il contesto ambientale di inserimento e di origine certificata al fine di salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche; devono, inoltre, avere una larghezza minima pari a 3 metri e saranno interposte tra i PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e il territorio agricolo circostante, tra i PUA e gli elementi della rete ecologica, tra PUA residenziali e produttivi, nonché lungo le principali infrastrutture viarie di collegamento esistenti e di progetto. Tali fasce sono realizzate nelle aree a standards o possono essere localizzate all'interno dei lotti di proprietà o nelle aree immediatamente confinanti con l'intervento (se della medesima proprietà); in tali casi non vengono conteggiate tra gli standards del PUA.*
 3. *Impianto di boschi di pianura: oltre alle fasce perimetrali di mitigazione, all'interno di ciascun PUA almeno il 50% delle aree a servizi previste dovrà essere destinato a verde attrezzato e, qualora la superficie dell'area lo consenta, piantumata a bosco di pianura mediante la messa in opera esclusiva di specie autoctone ecologicamente*



coerenti con il contesto ambientale di inserimento e di origine certificata al fine di salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche.”

- 1.3. il comma 9 dell'art. Art. 6.9. – “Rete Ecologica” va modificato come segue:
“I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.”All'interno del sito SIC ZPS IT3210019 Sguazzo di Rivalunga valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).”
- 1.4. dovrà essere verificata la coerenza del PI con il PTCP di Verona adottato con DCP n. 52 del 27 giugno 2013, come controdedotto con DCP n. 13 del 13.03.2014.
- 1.5. i contesti figurativi dei complessi monumentali dovranno essere individuati in conformità al PAT approvato.
- 1.6. l'ampliamento dell'area a edificazione diffusa in località Roversola (scheda norma 13-11 e scheda norma 13-17) con un limite massimo del 10% dovrà essere calcolato sull'intero ambito al quale le due schede urbanistiche si riferiscono. Il volume concesso per le nuove costruzioni andrà determinato in coerenza con quanto previsto dall'art. 5.20 comma 8 delle NTO per la zona ES, ovvero sui singoli mappali inedificati per un volume massimo di mc. 500.
- 1.7. dovrà essere verificata la coerenza degli interventi previsti dalla scheda norma 13-22 con le prescrizioni contenute nell'art. 2.1.6 delle NTA del PAT relativamente agli interventi consentiti nella fascia di rispetto della discarica.
- 1.8. il Rapporto Ambientale Preliminare dovrà essere integrato con gli approfondimenti/integrazioni trasmessi con nota prot. n. 10565 del 17.06.2014, nonché con le su riportate prescrizioni.

2. in sede di attuazione degli ambiti oggetto di Accordo di Pianificazione:

- 2.1. L'attuazione degli accordi di pianificazione AP02, AP04, AP05 e AP11 che ricadono nei “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” individuati sull'elaborato 4 “Carta della Trasformabilità” del PAT dovranno essere considerati, sulla base del monitoraggio dello stato di attuazione dei suddetti contesti, nella valutazione di eventuali futuri Piani degli Interventi e/o Piani attuativi di ulteriori parti al fine di garantire la valutazione degli effetti cumulativi.
- 2.2. gli ambiti oggetto di accordo di pianificazione AP06/07 (considerati congiuntamente) e AP10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- 2.3. dovranno essere analizzate, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
- 2.4. le azioni svolte in attuazione del piano non dovranno interessare ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUUV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente Parere si compone di 8 pagine